



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione tariffe della TARI anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitré del mese di aprile alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
4) Battaglia Anna Maria	“	SI	\\
5) Gafforini Umberto	“	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	“	SI	\\
7) Notaro Rosario Giuseppe	“	SI	\\
8) Zanetti Cristina	“	SI	\\
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	“	\\	SI
11) Argirò Vincenzo	“	SI	\\

Assiste il Vicesegretario Comunale Fontana dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste le deliberazioni ARERA relative alla regolamentazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della relativa tassazione.

Visto che il D. Lgs 116/2020, dando attuazione alla Direttiva Comunitaria 2018/851, introduce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale ed elimina la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti agli urbani.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il comma 5-quinquies dell'art.3 del Decreto Legge 30.12.2021 n.228 convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n.15, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la deliberazione consiliare n.14 del 28.04.2022 con la quale il Consiglio Comunale di Sozzago ha approvato il PEF 2022/23/24/25.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data odierna con la quale il Consiglio Comunale di Sozzago ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 al PEF.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Visto l'art.1 comma 654 che prevede, relativamente alla TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, così come determinati nel Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto e validato dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di EGATO.

Rilevato che il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Preso atto che i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti.

Considerata la diminuita produzione di rifiuti delle utenze non domestica e ritenuto di ripartire il costo complessivo fra le utenze domestiche e non domestiche, in ragione rispettivamente dell'84,25 % e del 15,75 %.

Evidenziato che ad ARERA spetta il compito di approvare le deliberazioni in materia tariffaria adottate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti; nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012 e che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere, concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Udita la relazione del Responsabile del Servizio.

Acquisiti agli atti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e il parere contabile favorevole del Responsabile di Ragioneria, sulla proposta di deliberazione.

Acquisito agli atti il parere favorevole sulla proposta del Revisore dei Conti.

Con votazione espressa per alzata di mano, con n.9 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò)

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2024:

a) Utenze domestiche:

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,36426	103,94306
2	0,42497	196,33690
3	0,46833	236,75920
4	0,50302	300,27996

5	0,53771	358,02611
6 e oltre	0,56373	415,77225

b) Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,14166	0,41405
2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,35416	1,04309
3) Stabilimenti balneari	0,27890	0,82810
4) Esposizioni, autosaloni, magazzini	0,19036	0,56534
5) Alberghi con ristorante	0,58879	1,74060
6) Alberghi senza ristorante	0,40286	1,19278
7) Case di cura e riposo	0,44270	1,27559
8) Uffici, agenzie, studi professionali	0,44270	1,35363
9) Banche ed istituti di credito	0,25677	0,76122
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,49140	1,45236
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,61978	1,75175
12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,31874	0,93958
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46041	1,35681
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,40286	1,19438
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,48254	1,42051
16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,14267	6,37000
17) Bar, caffè, pasticceria	1,61143	4,93675
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88540	2,54800
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	0,88540	2,54800
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,68276	7,91791
21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo	0,72603	2,14191

- 2) Di disporre l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 3) Di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata di mano, con n.9 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Zucco Avv. Carla)
firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO
(Fontana Dr. Paolo)
firmato digitalmente